

COMUNE DI BASSANO ROMANO**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio 19 febbraio 2003 n. 139, per quanto applicabile;
- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale Lazio n. 22 del 6/11/2019 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito indicata come "LR Lazio 22/2019");
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), in particolare art. 181, comma 4 ter;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 – linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, c. 4 bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020;
- DGR Lazio n. 1042 del 22.12.2020 – attuazione delle linee guida del MISE 25.11.20;
- Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito con modificazioni dalla LEGGE 21 maggio 2021, n. 69), in particolare art. 26-bis;
- Visto l'Art. 49 della Legge regionale Lazio n. 14 dell'11.08.2021;

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Capo 1 Generalità****Art. 1 Oggetto e fonti normative**

1. Il presente Regolamento comunale disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dal Decreto Legislativo n. 59/2010, dalla Legge Regionale Lazio n. 33 del 18/11/1999, per quanto applicabile, e dalla Legge Regionale Lazio n. 22 del 6/11/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Regolamento viene approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 6, della LR Lazio 22/2019, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti, relativamente al settore del commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle CCIAA.

3. Il Regolamento ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale che lo approva. Si rinnova automaticamente in mancanza di modifiche da apportare e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per la prima adozione.

Art. 2 Finalità

1. Il presente regolamento persegue i seguenti obiettivi da conseguire nell'ambito delle politiche commerciali con particolare riguardo:

- ai provvedimenti da adottare per favorire la qualificazione dei centri storici mediante l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche e di quelli in materia di commercio in sede fissa;
- ai programmi di controllo da attuare e alle infrastrutture da destinare alle attività di vendita ai fini del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;
- alle misure di valorizzazione e promozione dei mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico e dei mercati mobili, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le aziende di promozione turistica.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 54, comma 6, della LR Lazio 22/2019, contiene:

- a) le modalità di accesso degli operatori al mercato e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- b) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- c) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- d) le modalità per promuovere l'informazione e la tutela dei consumatori.

Art. 3 Articolazioni merceologiche

1. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, le aree mercatali sono strutturate nei seguenti settori con il conseguente vincolo per i relativi posteggi:

- a) alimentari;
- b) non alimentari;
- c) destinati a operatori economici che professionalmente acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono su aree pubbliche direttamente al consumatore finale.
- d) destinati ai produttori agricoli, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera l) della LR Lazio 22/2019;
- e) destinati ai soggetti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche;
- f) destinati ai beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
- g) destinati alle imprese artigiane e alle imprese di servizi.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di settorializzazione adottati dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/1998 ed in particolare i settori merceologici, le sottocategorie merceologiche e/o le specifiche tipologie di prodotto da destinare ai singoli posteggi all'interno dei mercati e nei posteggi fuori mercato.

3. Sui posteggi ricompresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui ai commi precedenti, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, dell'art. 53 della LR Lazio 22/2019.

Capo 2 Vicende giuridiche dei mercati

Art. 4 Istituzione di nuovi mercati o posteggi isolati

1. L'istituzione di nuove aree da destinare a mercato o posteggi isolati e la soppressione di mercati esistenti, sono disposti dal Consiglio Comunale.

2. I mercati, così come definiti all'articolo 39, comma 1, lettera m) della LR Lazio 22/2019, in relazione al periodo di svolgimento si suddividono in:

- a) annuali, qualora si svolgano durante tutto il corso dell'anno;
- b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno.

3. Il Comune può destinare parte dei posteggi nei mercati e/o dei posteggi fuori mercato, per:

- a) la vendita esclusiva di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, salvo il diritto alla conservazione del posteggio da parte del soggetto titolare della concessione;
- b) la vendita specializzata di determinate categorie di prodotti all'interno dei mercati nei quali almeno il 70 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

4. Per specifiche esigenze e nel quadro della programmazione di cui all'articolo 53 della LR Lazio 22/2019, il Comune può prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato appositamente individuati, con particolare riferimento alle nuove zone di espansione urbana.

5. L'esercizio dell'attività di cui ai punti 2 e 4 è subordinato al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria dove si svolge, quotidianamente, il commercio dei prodotti alimentari oltre al rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, devono rispettare le caratteristiche previste dall'art. 42, commi 4 e seguenti, della LR Lazio 22/2019.

6. Nel caso in cui uno o più soggetti, sulla base di apposita convenzione, mettano, gratuitamente, a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata

o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, la stessa può essere inserita fra le aree da utilizzare per lo svolgimento di mercati, nel rispetto delle disposizioni previste dalla LR Lazio 22/2019, previa verifica della sua idoneità allo scopo.

7. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di nuovi mercati, posteggi isolati il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici: pertanto, le aree non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;
- b) i vincoli per determinate zone o aree urbane, previsti dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di sicurezza stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- e) la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

8. Le aree da destinare a sedi di mercato o posteggi isolati fuori del mercato sono individuate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Nel relativo provvedimento saranno indicati:

- a) ubicazione e denominazione;
- b) periodo di svolgimento;
- c) numero complessivo dei posteggi e loro superficie;
- d) numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
- e) settori merceologici dei posteggi;
- f) eventuali tipologie merceologiche.

Art. 5 Modifiche dei mercati

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale possono essere disposti i seguenti interventi modificativi:

- a) trasferimenti;
- b) ampliamenti dell'area complessiva;
- c) soppressioni;
- d) modifiche delle aree merceologiche;
- e) modifiche delle tipologie merceologiche;
- f) trasformazioni delle aree in gruppi di posteggi o viceversa.

2. Nel caso di interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e della viabilità che interessano il mercato, impedendone l'accesso e l'utilizzo, e comunque in tutti i casi in cui lo richieda il pubblico interesse, sono adottati, con deliberazione della Giunta Comunale, e sempre previo confronto con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, i necessari atti per le modifiche temporanee del mercato.

Art. 6 Trasferimento e soppressione di mercati o posteggi esistenti

1. Il trasferimento o la soppressione di un mercato può essere disposto dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza di almeno il 70% delle autorizzazioni/concessioni esistenti;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili, per motivi di carattere igienico sanitario e/o di sicurezza stradale.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento dei mercati o la loro soppressione con contestuale ampliamento o istituzione di altri mercati di maggiore o minore numero di posteggi. In tale evenienza l'assegnazione di nuovi posteggi spetta in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati soppressi, con scelta effettuata secondo le disposizioni della legislazione regionale vigente, con conservazione integrale dell'anzianità maturata.

3. In caso di trasferimento del mercato in altro sito, devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori in possesso di autorizzazione/concessione di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli precedenti.

4. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi.

5. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari", formulata di norma sulla base delle citate "Disposizioni dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata, in data 5 luglio 2012, in attuazione del comma 5 dell'art. 70 del Decreto Legislativo 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni" e i relativi Documenti Unitari della CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.

6. La priorità di scelta è comunque subordinata a vincoli di carattere tecnico-urbanistici che il Comune pone a tutela delle aree di mercato.

7. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

8. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.

Art. 7 Affidamento in gestione dei mercati

Il Comune, mediante una o più convenzioni specifiche che assicurino il controllo sui livelli del servizio erogato e sulla trasparenza e correttezza amministrativa della gestione e degli interventi, può affidare alle associazioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera z) della LR Lazio 22/2019:

- a) la gestione dei servizi mercatali;
- b) le opere di riqualificazione, strutturali e non strutturali, del mercato di cui gestiscono i servizi, partecipando, in tutto o in parte, alle relative spese;
- c) le iniziative di promozione del mercato medesimo;
- d) la rilevazione delle presenze dei concessionari dei posteggi all'interno dei relativi mercati ai fini dell'applicazione dell'articolo 55 della LR Lazio 22/2019.

TITOLO II - NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ – AUTORIZZAZIONI

Capo 1 Procedure autorizzatorie

Art. 8 Modalità di svolgimento e autorizzazioni

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 40 della LR Lazio 22/2019.

2. L'esercizio dell'attività, di cui al punto 1, è subordinato, ai sensi del Decreto Legislativo 222/2016, al contestuale rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico dove il posteggio è situato. Ogni singolo posteggio è oggetto di autorizzazione e concessione.

3. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione, il Comune applica la procedura prevista dall'art. 45 della LR Lazio 22/2019.

4. Per i posteggi fuori mercato il Comune si riserva comunque di emanare apposite procedure di evidenza pubblica relative a singoli posteggi o ambiti del territorio comunale e stabilire criteri di assegnazione specifici, in ragione degli obiettivi di interesse generale da perseguire.

5. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie, il Comune procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione di una prima graduatoria provvisoria, alla quale farà seguito un periodo di tempo, fino a un massimo di 20 giorni, appositamente destinato alla eventuale presentazione di memorie, controdeduzioni ed osservazioni da parte degli operatori; quindi si procederà

alla definitiva approvazione della graduatoria, dando conto delle osservazioni presentate; contro la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.

8. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 114/1998, rilasciata per la vendita al dettaglio su area pubblica su posteggio dato in concessione, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Lazio ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

9. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, il Comune applica la procedura prevista dall'art. 49 della LR Lazio 22/2019.

10. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 114/1998 rilasciata per la vendita al dettaglio su area pubblica in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, a partecipare alla spunta nei mercati in ambito regionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

11. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, di cui agli artt. 45 e 49 della LR Lazio 22/2019 sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010. La concessione del posteggio può essere limitata, per il posteggio per cui è rilasciata, ad una specifica tipologia merceologica.

12. In aderenza alle vigenti disposizioni, agli operatori è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione e valido documento di riconoscimento, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 9 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Al trasferimento della titolarità del posteggio e del relativo titolo autorizzatorio per atto tra vivi o per causa di morte si applica quanto disposto dall'art. 54 della LR Lazio 22/2019.

2. Il subentrante nel titolo autorizzatorio all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate con il medesimo titolo, che non possono cumularsi a quelle relative ad altri titoli autorizzatori.

3. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a) della LR Lazio 22/2019, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Art. 10 Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione

1. L'autorizzazione decade e la concessione è revocata nei casi e con le modalità previste dall'art. 55 della LR Lazio 22/2019.
2. L'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del regolamento TOSAP, TARI e del presente regolamento. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 Decreto Legislativo 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.
3. L'autorizzazione, inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni per violazioni di particolare gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate particolarmente gravi le seguenti violazioni:
 - a) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
 - b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale tipologia merceologica di appartenenza;
 - c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato.
4. L'ordine di sospensione può essere validamente disposto laddove taluna delle suddette fattispecie sia fatta rilevare espressamente nel verbale di accertamento della violazione, redatto dalla competente Autorità.
5. Ai fini della sospensione fino a 20 giorni, per gli operatori del commercio su area pubblica all'interno dei mercati e/o su posteggi isolati oltre a quanto indicato nel comma 3, sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:
 - a) occupazione non autorizzata del suolo pubblico;
 - b) occupazione del suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;
 - c) occupazione del suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzati;
 - d) occupazione del suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica autorizzazione.
6. Per gravissime violazioni di carattere sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie minime atte a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per il periodo occorrente per uniformarsi alle prescrizioni violate.
7. Con provvedimento della Giunta Comunale sono definiti i criteri per la quantificazione dei giorni di sospensione da uno a venti.
8. La sospensione dell'autorizzazione, per qualunque causa, comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso, pena l'applicazione dell'articolo 29 comma 1 Decreto Legislativo 114/1998.

9. Nei casi previsti dai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 il Comune, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede alla comunicazione del fatto all'interessato come disposto dalla Legge 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento di queste ultime, o, in caso di mancata presentazione delle memorie difensive entro il termine assegnato, il Responsabile del servizio competente conclude il procedimento con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dell'autorizzazione o con la sospensione dell'esercizio dell'attività, oppure con atto di archiviazione.

10. Nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.

Art. 11 Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Il Comune esercita la vigilanza sulle attività di commercio su aree pubbliche e provvede all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introita i relativi proventi. Il Comune è altresì competente a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 689/1981.

2. Il Comune esercita le attività di vigilanza e sanzionatorie, di cui al punto 1, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 56 della LR Lazio 22/2019.

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Capo 1 Generalità

Art. 12 Numero massimo posteggi per impresa

1. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della LR Lazio 22/2019, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni impresa non può essere concessionaria o sub-concessionaria (per gestione o affitto d'azienda) di un numero di posteggi superiori a quelli previsti dall'art. 46, comma 2, della LR Lazio 22/2019.

Art. 13 Modalità ordinarie di concessione di posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio, con durata di dieci anni, contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, attraverso apposite procedure di evidenza pubblica.

2. La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti.

3. La cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa

autorizzazione fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Art. 14 Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

1. L'operatore concessionario è considerato assente qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta, e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'ora di apertura del mercato al pubblico.

2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

3. L'attività di vendita deve essere effettuata con il titolo autorizzativo o con la ricevuta di ricezione della S.C.I.A., nei casi in cui sia prevista.

4. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti, a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

Art. 15 Registro delle presenze - Graduatorie del mercato

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati e/o nei posteggi è necessaria l'effettiva partecipazione dell'intestatario del titolo abilitante all'attività, di suo dipendente o collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione e di valido documento personale di riconoscimento, per l'identificazione da parte degli organi di controllo.

2. Per ogni singolo mercato, al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, vengono stilate due distinte graduatorie, nei termini sotto riportati:

- graduatoria dei titolari di posteggio, denominata "Graduatoria assegnatari", distinta per settori merceologici e per produttori agricoli, aggiornata, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:
 - a) Anzianità di presenza nel mercato;
 - b) Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A.
- graduatoria degli operatori spuntisti, denominata "Graduatoria spuntisti" distinta tra operatori di commercio su aree pubbliche e produttori agricoli.

Art. 16 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto Legislativo

228/2001, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della comunicazione e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori, qualora liberi.

2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli, assegnati a seguito di bando pubblico sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del Mercato;
- b) Anzianità dell'attività maturata come iscrizione al Registro Imprese;
- c) A parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

3. Gli operatori commerciali non possono partecipare alla spunta per i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali e possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati.

4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione dell'impresa agricola di cui al successivo comma 5, l'assegnazione in concessione di dieci anni dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla vigente normativa.

5. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione dell'azienda agricola, documentati dai relativi contratti, ai soggetti in possesso del requisito di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo.

6. La concessione di dieci anni può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.

7. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati ai produttori agricoli tramite spunta giornaliera osservando i seguenti criteri di priorità:

- a) aziende con il maggior numero di presenze;
- b) anzianità di attività maturata come iscrizione al Registro Imprese.

8. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dal competente servizio comunale.

9. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal Decreto Legislativo n. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

10. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.

11. Il venir meno della qualifica di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione e, di conseguenza, la decadenza del titolo abilitante all'esercizio dell'attività. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 17 Migliorie

1. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi compresi in un mercato, il Responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato.

2. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi, nell'ordine, sui seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.

3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

Art. 18 Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari (spunta)

1. I posteggi occasionalmente liberi, per l'assenza del titolare, sono temporaneamente assegnati ad altro operatore titolare di autorizzazione sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non è assegnato il posteggio occasionalmente libero. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'impresa, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione

temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse ovvero di posteggi vuoti e non assegnati.

2. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.

TITOLO IV NORME SUL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Capo 1 Modalità organizzative

Art. 19 Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore/tipologia merceologico indicato nel titolo di esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione o nella concessione di suolo pubblico, nonché dei regolamenti comunali.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza, nonché le ricevute di avvenuto pagamento della TOSAP e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

3. I prodotti esposti devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.

4. L'operatore deve rispettare gli orari di vendita stabiliti con ordinanza sindacale, disciplinante l'inizio e la fine delle operazioni di vendita, il montaggio e lo smontaggio delle strutture. L'operatore non può procedere allo smontaggio delle strutture prima del termine di svolgimento del mercato stabilito dalla citata ordinanza sindacale, salvo preventiva autorizzazione del Comune.

5. I banchi, gli autonegozi mobili e le attrezzature devono essere collocati nello spazio concesso, entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per il mercato.

6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. Nello spazio assegnato devono rientrare tutte le attrezzature compresi, ove consentiti, eventuali automezzi. Lateralmente i banchi dovranno essere sgombri da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista degli avventori i banchi adiacenti.

7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato e non devono creare disagio ad altri operatori. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non devono costituire pericolo e

molestia e non devono precludere la visuale degli altri banchi. Non devono costituire altresì intralcio alla viabilità, ostruire ingressi di abitazioni, negozi, e passi carrabili e non devono creare impedimenti al passaggio di automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.

8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e conferirli negli appositi contenitori nel rispetto delle modalità di raccolta previste dal Comune, pena l'applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti comunali.

9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ivi compresa le indicazioni fornite dal Comune in materia di decoro urbano.

10. È vietato pubblicizzare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita, pronunciare frasi sconvenienti o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordine, la sicurezza o la tranquillità del mercato stesso, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

11. È vietato danneggiare la sede stradale, il verde pubblico, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad esso appartengono pena l'applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti comunali.

12. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

13. È fatto espresso divieto agli operatori di fissare al suolo permanentemente, o in via del tutto episodica, strutture, mezzi ed altri compendi aziendali impiegati sul posteggio assegnato per l'ordinaria esplicazione dell'attività di commercializzazione.

14. È fatto obbligo agli operatori di rimuovere le dotazioni, le attrezzature ed i mezzi al fine di ogni giornata di attività, lasciando completamente libere le aree e gli spazi assegnati.

15. Il Comune può determinare il rispetto di particolari standard di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti in modo che queste possano armonicamente compendiarsi con le caratteristiche architettoniche, urbanistiche e dei contesti ambientali della città. A quest'ultimo fine, gli operatori dovranno concorrere alla progettazione di strutture mobili di vendita sulla base di iniziative e proposte formulate dal Comune nell'ottica di perseguire anche finalità di valorizzazione commerciale.

16. I banchi e le attrezzature utilizzate nell'ambito del mercato devono garantire i requisiti di sicurezza ed igienico sanitari ai sensi di legge. Entro un congruo termine, da definire a cura della Giunta comunale e previo confronto con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, gli operatori saranno tenuti a dotarsi di banchi ed attrezzature per la vendita che garantiscano i requisiti di sicurezza nonché i requisiti igienico sanitari prescritti dalla Asl.

17. Durante l'orario di vendita non è consentita la presenza di automezzi non adibiti alla vendita sia all'interno del posteggio sia sull'area mercatale. Tale norma non si applica laddove in sede di istituzione del mercato, o di modifica dello stesso, siano stati previsti idonei posteggi.

Art. 20 Indirizzi generali in materia di orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche

1. L'attività di vendita nei mercati deve svolgersi negli orari indicati nell'apposita ordinanza sindacale con il conseguente rispetto anche delle disposizioni particolari ivi comprese.

2. L'attività di vendita in area pubblica in forma itinerante deve svolgersi conformemente alle disposizioni recate nell'apposita ordinanza sindacale.

3. In caso di autorizzazioni temporanee, l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.

4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, il Comune favorisce, alla luce della vigente normativa e sentiti gli operatori interessati, lo svolgimento del mercato.

Art. 21 Regolazione della circolazione veicolare

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.

2. Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite con apposito provvedimento.

Art. 22 Vendita a mezzo di veicoli

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed omologati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

2. Gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1, ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela di beni, dovranno attenersi alle

indicazioni tecniche contenute nella nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - prot. n. 3794 del 12/03/2014, resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche.

3. In particolare il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:

- a) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- b) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
- c) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
- d) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale.

4. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può ordinarne l'adeguamento in un tempo congruo dopo di che può essere ordinata la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione

Art. 23 Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalla legge, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, ed in particolare dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, nonché dell'osservanza delle norme igienico sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4. Le stesse responsabilità e gli stessi obblighi fanno carico agli operatori titolari di concessione nei posteggi isolati, fuori dell'area del mercato.

Capo 2 Modifiche strutturali

Art. 24 Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e reistituzione dei mercati

1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, è rispettato per quanto possibile, l'originario posizionamento e collocazione dei posteggi. Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto, altri posteggi dello stesso mercato.
3. Nelle ipotesi di reistituzione del mercato, la riassegnazione dei posteggi avviene in base all'accordo tra tutti gli operatori dello stesso settore merceologico. In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria;
 - b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica attestata dal registro imprese dal R.E.A. in caso di medesima anzianità di cui al punto a).
4. Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di "miglioria" e nel caso di scambio del posteggio, la data di riferimento per la riassegnazione è la data della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.

Art. 25 Scambio di posteggio

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio. Lo scambio, autorizzato dal responsabile del Servizio competente, è subordinato ai vincoli di settore merceologico, fatte salve le valutazioni tecniche.
2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
3. L'accoglimento è altresì subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti TOSAP e Tassa smaltimento rifiuti nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento del mercato o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
4. L'eventuale autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi non muta i termini di scadenza delle rispettive concessioni.

Art. 26 Ampliamento merceologico

1. È consentita la modifica e/o integrazione del settore merceologico dell'attività, previa approvazione da parte del Comune.

TITOLO V - POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO**Capo 1 Generalità****Art. 27 Norme generali**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati dal Comune.

2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite procedura di evidenza pubblica, con le modalità di cui all'art. 45 della LR Lazio 22/2019 e al presente Regolamento.

3. L'occupazione del posteggio è consentita ai relativi concessionari.

Art. 28 Autorizzazione per l'esercizio dell'attività su posteggi fuori mercato

1. Per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 29 Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione

1. Per la decadenza dell'autorizzazione e di conseguenza, della concessione dei posteggi, si applicano le stesse disposizioni indicate all'articolo 10 del presente Regolamento.

2. La concessione di posteggio viene inoltre revocata, con emanazione di specifico provvedimento, quando sia in contrasto con le previsioni urbanistiche: nel qual caso si provvederà all'individuazione di una nuova area per l'ubicazione del posteggio, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Capo 1 Norme di chiusura****Art. 30 Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla LR Lazio 22/2019 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata dalla Regione Lazio nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla norma statale di recepimento della stessa, prevalgono le disposizioni del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - "Attuazione della direttiva

2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75) e successive modifiche ed integrazioni sulla normativa regionale e sulle disposizioni del presente regolamento.

3. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di commercio su area pubblica ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160.

4. Eventuali modifiche della normativa comunitaria, nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 31 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso il Comune e con lo stesso in contrasto.